



Regione Toscana



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19
(POR-FSE 2014-2020)**

Visti:

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.20130 del 09/12/2020 avente come oggetto "POR FSE 2014-2020 Asse B Approvazione Avviso pubblico azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19" e il relativo Allegato A;
- la Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n.142 del 27/04/2021 avente ad oggetto "Indirizzi sulle tematiche dell'abitare sociale a Firenze – Piano Casa 2021";

IL DIRETTORE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n 3634 del 31/05/2021

RENDE NOTO

Che dalle ore 12:00 del giorno 7 giugno 2021 fino alle ore 23:59 del giorno 6 luglio 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'erogazione di un contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19.

Art. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

1.I requisiti per la partecipazione alla data di partecipazione al bando sono:

- a) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

- c) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui, il/la richiedente ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Firenze. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- i) essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore a € 28.770,41 e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00.

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione

dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4.I requisiti indicati al comma 1 lett. d), e), g), h) del presente articolo verranno controllati d'ufficio a campione utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 2

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione scannerizzata esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpeg jpg (ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabyte):

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;

b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità ed in regola con la registrazione;

c) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, lett.f).

d) In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione.

Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta se persona fisica.

Nel caso di aiuti da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, nella dichiarazione dovrà essere indicato il nome e cognome dell'A.S. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2021.

Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2021.

e) ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione per i primi sei mesi dell'anno;

Art. 3

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

2. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
2. Gli ammessi al presente Avviso potranno presentare domanda anche per il Bando contributo affitto 2021. La somma erogata quale misura straordinaria ai sensi del presente Avviso verrà sottratta dall'importo spettante in base al Bando contributo affitto 2021.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online **dalle ore 12.00 del giorno 7 giugno 2021** fino alle ore **23,59 del giorno 6 luglio 2021**.
- 2 Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:
 - A) **Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**
 - B) **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**
 - C) **Carta di identità elettronica (CIE)**
 - D) **Credenziali di accesso rilasciate dal Comune (solo per chi ne è già in possesso)**

Art. 6

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti della dotazione finanziaria, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:
 - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
 - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
3. Il contributo teorico è così calcolato:
 - a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3100,00;
 - b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2325,00;

4. La collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo ad integrazione della locazione.

Art. 7

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Servizio Casa provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.
2. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2021.
3. I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82=); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82 e l'importo di € 28.770,41=; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%).

4. Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

Art.8

CRITERI DI PRECEDENZA

1. In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:
 - a) Valore Isee più basso;
 - b) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori
 - c) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104 oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.

Art.9

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Un elenco provvisorio dei nuclei ammessi e di quelli esclusi verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
2. Sarà possibile presentare opposizione all'elenco provvisorio delle ammissioni e delle esclusioni **per un periodo di 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco provvisorio** compilando l'apposito modulo on line sul sito del Comune di Firenze. Una volta terminata la fase istruttoria, la graduatoria definitiva degli esclusi e degli ammessi verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.

3. Il Comune di Firenze non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: i provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata all'Avviso. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice di 4 cifre assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta inviata in formato pdf via e-mail una volta inserita ed inviata la domanda online.

Art. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziato sul fondo POR FSE 2014-2020 secondo l'ordine della graduatoria definitiva entro il 31/12/2021. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione per i primi sei mesi del 2021. La liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione.
2. Il contributo verrà liquidato tramite pagamento sulle coordinate IBAN esclusivamente di conto corrente bancario o postale.
3. I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente.
4. Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:
 - **ricevuta fiscale mensile** con marca da bollo da due euro contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento; ubicazione dell'immobile.
 - **ricevuta fiscale unica** con marca da bollo di due euro contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
 - **dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato con marca da bollo di due euro relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2020 con allegato documento di identità.;
 - **ricevuta di bonifico** anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.
5. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti ad erogare il contributo a tutti i nuclei presenti in graduatoria definitiva, si ricorda che sarà comunque possibile partecipare al Bando Contributo Affitto 2021 allegando a fine anno tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art. 11

CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.
2. In caso di decesso del/lla richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti

l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta inviando una mail a contributoaffitto@comune.fi.it

Art. 12

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. In caso di dichiarazioni mendaci il Servizio Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 13

ISCRIZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

1.Per l'effettiva erogazione del beneficio, è obbligatorio compilare online anche la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo, di seguito alla domanda di partecipazione al presente avviso. I campi sono obbligatori e la loro mancata compilazione comporterà l'impossibilità di inviare la domanda di partecipazione e quindi la conseguente erogazione del contributo in oggetto.

Art.14

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini (rpprivacy@comune.fi.it).
- 2.Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda privacy del Servizio Casa <https://www.comune.fi.it/pagina/informativa-patrimonio>

Firenze, 31 maggio 2021

Il Direttore

Dott. Vincenzo Cavalleri

